



POLIZZA SANITARIA GRATUITA (Polizza Base)

La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una polizza sanitaria (detta polizza Base) con la Reale Mutua dal 1 gennaio 2011, rinnovata nel 2014, fino al 2016 realizzata *ad hoc* per la categoria e **gratuita** per tutti gli iscritti CNPADC.

La polizza è in favore degli iscritti, inclusi i pensionati attivi, e prevede una copertura delle spese nei casi di Grande Intervento Chirurgico, Grave Evento Morboso e Prestazioni Accessorie alle Principali.

Il testo della polizza è consultabile su www.cnpadc.it, *Dottori Commercialisti, Polizza Sanitaria*.

Il massimale annuo delle spese è fino alla concorrenza della somma di € 260.000. Sono indennizzabili, per i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi, le spese per intervento chirurgico, assistenza medica ed infermieristica, rette di degenza, accertamenti diagnostici, trapianti, pre e post ricovero, oltre a, quali garanzie accessorie, indennità sostitutiva, day hospital, trasporto sanitario, accompagnatore, indennità di lunga convalescenza.

Per l'elenco dettagliato si rimanda all'Allegato I e II della polizza Base (www.cnpadc.it/index.php?q=polizza_basepdf_1)

Tra le prestazioni accessorie sono previste anche:

- Prevenzione, check up sanitario annuo con un massimale di € 2.000, con esami medici generali, presso le strutture convenzionate con Blue Assistance (http://www.cnpadc.it/?q=elenco_aggiornato_strutture_convenzionate_blue_assistanc_e_2015_xpdf),
- Morte da Infortunio, con un massimale di € 25.000,
- Invalidità Permanente da Infortunio e da Malattia, di grado superiore al 66%, con un importo di € 50.000,
- Stato di non autosufficienza (Long Term Care), con un massimale annuo di € 12.000, per la durata massima di 5 anni.

La polizza è stata integrata con l'accesso a tariffe convenzionate alla rete odontoiatrica di Blue Assistance, composta, ad oggi, da quasi 1.000 strutture presenti su tutto il territorio nazionale.

Per usufruire, con modalità esclusivamente online, del servizio - gestito dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazione attraverso la società Blue Assistance - è possibile accedere al portale dedicato www.incontrailtuodentista.it seguendo le istruzioni contenute nella brochure. E' richiesto il codice PIN, ricevuto per mail da Circolare@cnpadc.it, avente ad oggetto "Rinnovo polizza sanitaria base - convenzione spese odontoiatriche" o richiedibile alla CNPADC.

ESTENSIONE POLIZZA BASE AL NUCLEO FAMILIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2016

L'assicurazione "Base" può essere estesa al nucleo familiare (coniuge - convivente more uxorio - figli) con un premio a carico di ciascun assicurato e variabile in base al numero dei

familiari assicurati: per l'anno 2016, così come negli scorsi anni, ammonta a € 99,50 per 1 solo familiare assicurato oltre l'iscritto, € 199 per 2 familiari assicurati oltre l'iscritto e € 298,50 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 o più familiari assicurati oltre l'iscritto. Nella polizza base non è previsto alcun limite di età sia per gli iscritti alla Cassa che per i loro familiari.

La domanda per l'estensione ai familiari va presentata unitamente al bonifico del premio **entro il 28 FEBBRAIO 2016** compilando l'apposito Modulo di Estensione Copertura al Nucleo Familiare che si scarica al seguente link

http://www.cnpadc.it/?q=modulo_di_adesione_cassa_commercialisti_2016pdf

Per i familiari la copertura decorre in forma rimborsabile dalle ore 00 del 1 gennaio 2016 ed in forma diretta nelle strutture convenzionate con la Compagnia Reale Mutua Assicurazione dalle ore 24 del 28 febbraio 2016.

POLIZZA INTEGRATIVA

Per una ulteriore tutela sanitaria, è disponibile un piano di Polizza Integrativa che indennizza ricoveri, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, nonché trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio, per eventi che non siano già ricompresi nella polizza sanitaria base.

La polizza integrativa deve essere sottoscritta individualmente a proprio carico **entro il 28 FEBBRAIO 2016** rivolgendosi direttamente ad uno dei centri convenzionati delle Agenzie <http://www.realemutua.it/support/geolocalizzatore>.

Il premio annuo per l'iscritto Cassa, comprensivo di oneri fiscali è pari a € 1.000.

La Polizza può essere estesa anche ai familiari a condizione che siano già inclusi nella copertura della Polizza Base, ed il premio è pari a € 1.000,00 per ciascun familiare maggiorenne mentre per i familiari che abbiano un'età inferiore a 18 anni (al momento di inizio dell'annualità assicurativa) il premio annuo, comprensivo di oneri fiscali, è pari a € 750. Nella polizza integrativa non è previsto alcun limite di età per gli iscritti Cassa mentre per i familiari è previsto il limite di 80 anni di età per il coniuge o convivente more uxorio e di 30 anni per ciascun figlio convivente.

La polizza sanitaria è gestita dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazione attraverso la società Blue Assistance. Per ogni informazione relativa alle condizioni del contratto e per una consulenza medico-assicurativa è possibile contattare Blue Assistance al N. VERDE 800.555.266.

Loro Sedi, 23 febbraio 2016

I delegati CNPADC dell'Emilia Romagna

Paolo Arcangeli – Rimini
Federico Bacchiega - Modena
Fausto Bertozzi - Forlì
Isabella Boselli – Bologna
Elena Fedolfi – Reggio Emilia
Vincenzo Morelli - Ravenna
Marco Perini – Piacenza
Paola Ragionieri – Parma
Claudia Spisni – Bologna
Simona Vannini - Ferrara
Teresa Zambon - Bologna

IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA, DEL SERVIZIO MILITARE E DEL TIROCINIO PROFESSIONALE CNPADC

Dopo lunga attesa, i Ministeri Vigilanti hanno recentemente approvato l'importante modifica regolamentare deliberata dall'Assemblea dei delegati CNPADC lo scorso 7 maggio 2014, poi modificata il 22 aprile 2015, per tenere conto di alcune osservazioni ministeriali, avente ad oggetto il riscatto degli anni di laurea, del servizio militare e del tirocinio professionale.

Per chi riscatterà con il metodo contributivo, è stata quadruplicata la durata dei piani di rateizzazione dell'onere (passando dalla metà al doppio del periodo riscattato), sono stati eliminati gli interessi di rateizzazione ed è stata introdotta la possibilità, in caso di mancato pagamento dell'intero onere, di optare tra la restituzione dei versamenti, annullando gli effetti del riscatto, e il riconoscimento di annualità contributive inferiori rispetto a quelle inizialmente indicate.

Per coloro che optano per il riscatto basato sul metodo reddituale, invece, nulla è mutato.

Considerate le importanti modifiche apportate a tale istituto, che lo rendono sicuramente più accessibile da parte degli iscritti, riepiloghiamo brevemente la normativa che ne regola il funzionamento.

Ricordiamo anche che con i servizi online RLA RTI RMI all'interno della propria area riservata ([link http://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html](http://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html)) è possibile effettuare una simulazione sia dell'onere di riscatto da sostenere sia dei benefici che l'operazione produce in termini di maggiore importo (ed eventuale decorrenza anticipata) della pensione futura.

IL RISCATTO NELLA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE

Il Dottore Commercialista può riscattare periodi non coperti da contribuzione e utilizzare i contributi riscattati per ottenere tutte le prestazioni erogate dalla Cassa. È consentito riscattare:

- il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista;
- il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo entro il limite di anni 2;
- il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni.

REQUISITI

Il riscatto può essere richiesto:

- dagli iscritti alla Cassa non pensionati, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità;
- dai superstiti dell'iscritto che non si è avvalso della facoltà di riscatto.

Non sono riscattabili:

- i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri Enti previdenziali;
- i periodi già coperti da contribuzione presso altre gestioni previdenziali.

Il riscatto dei periodi di laurea, servizio militare e/o tirocinio professionale richiede il pagamento di un onere variabile in base ai periodi da riscattare ed al metodo di calcolo scelto.

Si riepilogano in forma tabellare le principali differenze tra i due metodi.

	REDDITUALE	CONTRIBUTIVO
CHI LO PUO' UTILIZZARE	Tale metodo è utilizzabile <u>esclusivamente dagli iscritti alla CNPADC alla data del 31/12/2003.</u>	Tale metodo può essere utilizzato da <u>tutti.</u>
COSTO DELL'ONERE DI RISCATTO E VANTAGGI SUL TRATTAMENTO DELLA FUTURA PENSIONE	L'onere è costituito dalla <u>riserva matematica</u> necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto calcolata sulla base delle tabelle previste dalla L. 5/3/1990, n. 45 e successivi aggiornamenti. La riserva matematica si calcola <u>moltiplicando l'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto del riscatto per il coefficiente tabellare</u> corrispondente all'età anagrafica compiuta dal richiedente ed all'anzianità	L'onere è determinato applicando, per ogni anno da riscattare la <u>percentuale scelta dal professionista (numero intero dal 12% al 100%)</u> , prevista <u>per la contribuzione soggettiva</u> di cui all'art.1, c.2, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, <u>alla media dei redditi dichiarati</u> – entro il limite annuo derivante dal tetto imponibile di cui allo stesso art.1, c.2, del medesimo Regolamento, come rivalutato di anno in anno ai sensi dell'art.11 dello stesso regolamento – <u>dall'anno 2004</u> all'anno antecedente la domanda di riscatto stessa. Detti redditi sono rivalutati in

	<p>contributiva complessivamente maturata dallo stesso alla data di presentazione della domanda di riscatto.</p> <p>Per effettuare i calcoli della maggior quota di pensione, si fa riferimento alle norme vigenti al momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato.</p> <p>Per individuare l'età anagrafica e l'anzianità contributiva complessivamente maturata alla data di presentazione della domanda si fa riferimento a valori interi e, pertanto, saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.</p>	<p>applicazione dell'art.10, c.9, del Regolamento stesso.</p> <p>Qualora dal calcolo effettuato derivi un onere inferiore all'importo del contributo minimo soggettivo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto, l'onere è integrato a tale importo per ciascun anno da riscattare.</p>
<p><i>COME PAGARE IL RISCATTO</i></p>	<p>Il pagamento va eseguito <u>entro 60 giorni</u> dalla data di notifica della comunicazione dell'onere in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione; • in un numero di <u>rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati</u> (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 24 rate mensili) <u>con la maggiorazione degli interessi di dilazione;</u> • in un numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione. 	<p>Il pagamento va eseguito <u>entro 90 giorni</u> dalla data di notifica della comunicazione dell'onere in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione; • fino ad un numero massimo di <u>rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano</u> (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 96 rate mensili) <u>senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;</u> • in un numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

<p><i>MANCATO PAGAMENTO A TITOLO DI ADESIONE</i></p>	<p>Il mancato pagamento entro la scadenza dell'importo (unica soluzione/prime tre rate del piano di rateazione/ importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell'ammontare dell'onere di riscatto per il numero delle rate prescelto) è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto, sia reddituale che contributivo, che viene archiviata dalla Cassa senza ulteriori adempimenti.</p> <p>La revoca espressa (prima della comunicazione dell'onere di riscatto) ovvero la rinuncia tacita (mancato pagamento secondo le modalità suindicate) da parte dell'Associato non preclude la possibilità di presentare nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi.</p>	
<p><i>MANCATO PAGAMENTO INTEGRALE</i></p>	<p>Coloro che non completano il pagamento entro il termine prescelto dovranno effettuare il versamento delle rate omesse entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa. <u>Nel caso di mancato riscontro, la Cassa procederà alla risoluzione per inadempienza</u> dei rapporti obbligatori con tutte le implicazioni che sul piano giuridico ne derivano, quali l'impossibilità di richiedere interessi sulle somme già versate, fermo restando l'obbligo della <u>restituzione</u> delle medesime da parte della scrivente Cassa.</p>	<p>Coloro che non completano il pagamento entro il termine prescelto dovranno effettuare il versamento delle rate omesse entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa. In caso di mancato versamento entro il suddetto termine, <u>la Cassa proporrà all'interessato la conversione delle rate versate in annualità contributive intere.</u> Tale opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della proposta ed <u>inibisce la possibilità di riscattare le annualità rimanenti.</u> Le eventuali somme residue, relative a frazioni di anno, saranno restituite senza la corresponsione di interessi. Nel caso di mancato riscontro, la Cassa procederà alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori con tutte le implicazioni che, sul piano giuridico, ne derivano, quali la impossibilità di richiedere interessi sulle somme già versate, fermo restando l'obbligo della restituzione delle</p>

		medesime da parte della Cassa.
DOMANDA	<p>E' possibile presentare la domanda on line attraverso il servizio DRL DRT DRM nell'area riservata. La modulistica si può trovare anche ai seguenti link:</p> <p>http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_tirociniopdf</p> <p>http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_servizio_militarepdf</p> <p>http://www.cnpadc.it/?q=domanda_di_riscatto_del_corso_legale_di_laureapdf</p> <p>http://www.cnpadc.it/?q=adesione_rinuncia_al_riscattopdf</p>	

Si resta a disposizione degli iscritti per ogni ulteriore chiarimento.

Bologna, 23 febbraio 2016

DECODER - I delegati CNPADC dell'Emilia Romagna

Paolo Arcangeli - Rimini

Federico Bacchiega - Modena

Fausto Bertozzi - Forlì

Isabella Boselli - Bologna

Elena Fedolfi - Reggio Emilia

Vincenzo Morelli - Ravenna

Marco Perini - Piacenza

Paola Ragionieri - Parma

Claudia Spisni - Bologna

Simona Vannini - Ferrara

Teresa Zambon - Bologna